



**Ing. Ambientale Antonio Mozzillo**

*“Servizi di Consulenza Ambientale”*

Email: [physissrls@gmail.com](mailto:physissrls@gmail.com) – Pec: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)

## **Il complesso rapporto tra il censimento dei siti in attesa di indagine i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dai Comuni**

L'Anagrafe dei siti in attesa di indagine rappresenta lo strumento delle Regioni per la gestione delle implicazioni di natura tecnica, amministrativa e finanziaria. Tale strumento è espressamente previsto dal vigente quadro normativo nazionale.

Sul piano generale l'art. 17 del D.Lgs. n.22/1997, al comma 12, stabilisce: “Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo **un’anagrafe dei siti.**”

La Regione a seguito dell'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare e/o in attesa di indagine ne dà comunicazione al Comune, che diffida il responsabile/ titolare dell'area ad avviare le opportune procedure di indagini, dandone comunicazione al proprietario del sito.

Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non avvii la procedura medesima, il Comune o la Regione provvedono a realizzare d'ufficio gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo l'ordine di priorità fissati nel Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

Molto spesso i Comuni, a espressa richiesta degli interessati, rilasciano i certificati di destinazione urbanistica limitandosi ad elencare la destinazione d'uso del territorio e le relative norme di attuazione vigenti.

**E' doveroso precisare che il Comune, nell'ambito del rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, deve obbligatoriamente riportare sul certificato l'eventuale sito censito dal PRBC.**

**L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti censiti deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente con una chiara identificazione delle particelle interessate.**